



Oggetto: Determina di approvazione della seconda variazione del *“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024”*, adottato con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40/2023 e contestuale autorizzazione all’affidamento diretto, al di fuori del Me.PA., ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/2023, in favore dell’OE Oracle Italia S.r.l., avente per oggetto i servizi di supporto e manutenzione delle licenze software relative al data base Oracle di proprietà dell’Agenzia CIG 9972368269 – CUI S97345810580202300005 (Mod. 232_01 prot. n. 180241091 del 10/07/2023 - Mod. 232_02 n. 58/2023, prot. n. 89142 del 10/07/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (in appresso per brevità anche “Codice”);

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 32/2023 e del relativo allegato I.2, il dr. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «affidamento diretto» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei

criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Considerato che come evidenziato nella Relazione illustrativa del nuovo Codice *“In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti”*;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente *“Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT”* da attuare in forza del *“Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”* previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell’Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l’informatica nella PA dell’AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’AIFA per l’anno 2022 e 2023;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all’immissione in commercio per il funzionamento, l’aggiornamento e l’implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell’immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 2 del 23 gennaio 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio", come modificato con Determina del Sostituto Direttore Generale n. 306/2023;

Visto il contratto CIG 932044200F, stipulato da AIFA con l'OE Oracle Italia S.r.l., avente ad oggetto servizi di supporto e manutenzione delle licenze software relative al data base Oracle di proprietà dell'Agenzia, in scadenza il 02/08/2023, giusta determina dirigenziale AM n. 109/2022;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" del Settore ICT, prot. n. 180241091 del 10/07/2023, con il quale si richiede *"il rinnovo annuale dei servizi di supporto e manutenzione sui prodotti software relativi al data base Oracle in uso presso il Sistema Informativo dell'Agenzia"*, per un importo pari a euro 110.670,83 (centodiecimilaseicentasettanta/83) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 58/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 10/07/2023, attestante la copertura finanziaria (All. 1);

Vista la Relazione tecnica del 10/07/2023 a firma del dirigente del Settore ICT, nonché RUP della presente procedura, alla quale integralmente si rimanda e nella quale vengono esposti i

motivi sottesi all'acquisto ed in particolare che *“ Al fine di garantire la continuità dell'attuale Sistema Informativo dell'Agenzia, è necessario rinnovare i servizi di supporto Oracle in scadenza il 2 agosto 2023, le cui licenze d'uso, compreso il servizio di manutenzione per il primo anno, sono state acquisite in data 28/07/2015 con ordine Me.PA numero 2270660 mediante “Convenzione per la fornitura di Licenze d'uso Oracle”, stipulata in data 14/05/2014 ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488 del 23/12/1999 s.m.i., da Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.. Dall'anno successivo al primo, l'AIFA ha provveduto ad acquisire il servizio di supporto di durata annuale direttamente da Oracle Italia s.r.l. quale fornitore esclusivo.”* (All. 2);

Vista l'offerta di Oracle Italia S.r.l., acquisita al protocollo AIFA n. 85450 del 4 luglio 2023, pari a euro 110.670,83 (centodiecimilaseicentosettanta/83) oltre IVA, così composta:

N. CSI	Tipo/Livello Licenza	Descrizione prodotto	Q. tà	Totale
20147408	Full use	Oracle Advanced Security-Processor Perpetual	10	€13.611,94
20147408	Full use	Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual	10	€56.223,13
20147408	Full use	Oracle Database Vault-Processor Perpetual	10	€13.611,94
20147408	Full use	Oracle Real Application Clusters- Processor Perpetual	10	€27.223,82
			Totale	€ 110.670,83

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Oracle Italia S.r.l., del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All.3);

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente della Struttura richiedente nel predetto modulo e precisamente che la società Oracle Italia S.r.l. è titolare esclusiva dei servizi in parola;

Vista in merito la dichiarazione del 03/06/2023, acquisita al protocollo AIFA n. 85755 del 05/07/2023 e allegata al suddetto Mod. 232_01, nella quale la Oracle Italia S.r.l. dichiara che *“...in qualità di società appartenente al Gruppo Oracle e fonte unica dei servizi di supporto tecnico Oracle sul territorio italiano, è l'unico soggetto autorizzato a rinnovare tali servizi, su base annuale, conformemente con le politiche commerciali di Oracle...”*;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore uscente, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare *“struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative”*, come attestato dalla sopra citata dichiarazione di esclusività prodotta dal medesimo OE ed allegata al modulo di richiesta di acquisto e avuto riguardo all'accurata esecuzione del precedente contratto come attestata in data 20/07/2023 dal RUP;

Visto il comma 512 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto*

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

Visto altresì il comma 516 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid”;*

Preso atto che i servizi in argomento non sono acquistabili in Convenzione CONSIP e che l’OE Oracle Italia S.r.l. non risulta essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.PA. come da screen shot del 20/07/2023 agli atti dell’Ufficio ANGP;

Rilevato che sussistono le condizioni previste dalla normativa per procedere fuori dal Me.PA. in quanto trattasi di OE con diritto di esclusiva non iscritto al Me.PA. per i servizi in argomento;

Preso atto che nel sopra citato “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024”, è stato previsto l’acquisto in parola col CUI S97345810580202300005 per una durata di 12 mesi ma per un diverso importo pari ad euro 102.472,95 oltre IVA e che, come dichiarato dal dirigente del Settore ICT e RUP della presente procedura nella nota acquisita al protocollo AIFA n. 92424 del 19/07/2023, *“in fase di programmazione, non essendo disponibile un listino Consip di riferimento, non erano disponibili tutti gli elementi informativi necessari per determinare con esattezza l'importo per l’iniziativa in parola, ci siamo basati sullo storico prevedendo un aumento nell'ordine del 5%”;*

Rilevato che le modifiche alla programmazione sono espressamente consentite dall’art. 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del quale la stazione appaltante ha la possibilità di aggiornare o modificare il programma, nel corso del biennio, per garantirne la corrispondenza alle effettive esigenze di acquisto qualora mutino le condizioni sulle quali si basa la programmazione;

Preso atto che tale facoltà di modifica è stata, peraltro, espressamente prevista anche nella sopra citata Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40/2023 di approvazione del Programma;

Tenuto conto altresì di quanto previsto dal sopra citato art. 7 del DM MIT n. 14/2018 in virtù del quale al comma 8 è disposto che *“I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente ...omissis... qualora le modifiche riguardino...omissis... lettera e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.”;*

Considerato che il Programma biennale degli acquisti dell’Agenzia costituisce per l’AIFA un documento avente carattere meramente programmatico e che il predetto acquisto verrà

autorizzato col presente provvedimento essendone stata previamente già verificata l'effettiva copertura economico-finanziaria come sopra indicato;

Vista la nota informativa prot. n. 93729 del 21/07/2023 con cui il dirigente dell'Area Amministrativa ha informato la Direzione generale della opportunità di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di variazione del *Programma biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024* in argomento;

Preso atto della seduta del 26/07/2023 durante la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 può essere aggiornata con l'inserimento della modifica dell'acquisto in parola;

Considerata pertanto, per le ragioni sopra esposte, la necessità di garantire l'indispensabile funzionamento dei sistemi informatici di AIFA in vista dell'imminente scadenza del contratto CIG 932044200F, mediante l'acquisto in argomento;

Ritenuto pertanto di procedere, previa modifica del sopra citato Programma degli acquisti, all'affidamento diretto, al di fuori del Me.PA., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto i servizi di supporto e manutenzione delle licenze software relative al data base Oracle di proprietà dell'Agenzia, per una durata di 12 (dodici) ed un importo di euro 110.670,83 (centodiecimilaseicentoseventanta/83) oltre IVA - CIG 932044200F e CUI S97345810580202300005;

Vista la delega temporanea ex art. 10, comma 4, del D.M. 20/09/2004 n. 245, prot. n. 96542 del 27/07/2023, con la quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, in qualità di Sostituto del Direttore Generale, ha nominato il Dott. Alessandro Milonis, dirigente di seconda fascia dell'AIFA, a sostituirla temporaneamente nell'esercizio delle ordinarie funzioni attribuite in caso di propria assenza o impedimento nelle giornate del 28 e 31 luglio 2023;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(approvazione della seconda variazione del programma biennale degli acquisti per gli anni 2023 – 2024)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023/2024* - adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 è modificato limitatamente all'acquisto di cui al CUI S97345810580202300005 quanto all'importo, secondo quanto indicato nelle premesse, come da prospetto allegato alla presente determinazione della quale ne costituisce parte integrante (All. 4).
2. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione della predetta modifica, mentre non sarà necessaria la comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, trattandosi di acquisizione di importo inferiore a 1 milione di euro.

Art. 2
(autorizzazione all'affidamento diretto fuori del Me.PA)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto, al di fuori del Me.PA., ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) d. lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto i servizi di supporto e manutenzione delle licenze software relative al data base Oracle di proprietà dell'Agenzia, per una durata di 12 (dodici) mesi, a far data dal 03/08/2023 fino al 02/08/2024, in favore dell'operatore economico Oracle Italia S.r.l. P.IVA 03189950961, con sede legale e amministrativa in Via Massimo d'Azeglio 4 – 20154 Milano (MI) - CIG 9972368269.
2. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa di euro € 110.670,83 (centodiecimilaseicentosettanta/83) oltre IVA che graverà *pro quota* sui budget degli anni 2023 e 2024.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Oracle Italia S.r.l.

Art. 3
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)

1. Si dà mandato all'Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio di procedere alle debite comunicazioni all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid, secondo quanto previsto dalla vigente normativa per i casi di acquisto di servizi informatici al di fuori degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A..
2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
3. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 31/07/2023

P. Il Sostituto del Direttore Generale
Il Dirigente
Alessandro Milonis

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 10/07/2023 n. 58/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione Tecnica del Settore ICT del 10/07/2023;
3. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
4. Prospetto relativo alla seconda modifica del *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023/2024*.

Pubblicato sul profilo del committente in data 31/07/2023